

Avv. GIUSEPPE MISSERINI
Patrocinante in Cassazione
Via Dario Lupo, 32 - 74121 - Taranto
Tel. 099/7361638 - 099/7361639 - Fax 099/7361639
E.mail: P.E.C. misserini.giuseppe@oravta.legalmail.it

ON.LE TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

RICORSO

Per: **DORIANA IMBIMBO** (CF: MBMDRN76L69L049W), nata a Taranto (TA) il 29.07.1976, ivi residente alla Via , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Misserini (CF. MSSGPP73D01L049G - P.E.C. misserini.giuseppe@oravta.legalmail.it - fax: 0997361638), e presso il cui studio sito in Taranto, alla via Dario Lupo, 32, è elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio;

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI TARANTO, in persona Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*;

RESISTENTE

FATTO

Per mezzo di deliberazione G.C. n.145 del 26.07.2017 (All. 1), l'organo esecutivo del Comune di Taranto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 D.lgs. n. 267/200, disponeva l'assunzione a tempo pieno e determinato, per anni tre, della Sig.ra Doriana Imbimbo, da inquadrare nel profilo professionale di Istruttore Direttivo D/1, quale componente dell'Ufficio di staff alle dirette dipendenze del Sig. Sindaco e da quest'ultimo individuata *intuitu personae* al fine supportarlo operativamente nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo allo stesso attribuite.

Per l'effetto, in data 15.09.2017, veniva stipulato il conseguente contratto individuale di lavoro (atto n. 252, All. 2), con decorrenza dall'01.08.2017 (data in cui la ricorrente ha effettivamente iniziato a prestare la propria attività lavorativa).

Inoltre, ai sensi dell'art. 90, co. 3 del T.U.E.L., nonché dell'art. 11, co. 5 del Regolamento comunale "per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi", la Giunta Comunale, giusta Deliberazione G.c. n. 187 del 28.09.2017 (All. 3), riconosceva al personale dell'Ufficio di Staff del Sindaco un unico emolumento accessorio

omnicomprensivo lordo pari ad €700,00 mensili, in sostituzione del trattamento economico accessorio previsto dalla Contrattazione collettiva nazionale di settore.

Senonché, con nota prot. n. 65598 del 17.04.2018, il Dirigente della Direzione RR.UU. del Comune di Taranto comunicava all'odierna istante che, essendo sorti "ragionevoli dubbi in ordine al possesso del titolo di studio dichiarato" da quest'ultima, necessario per il suo inquadramento nella categoria giuridica D, la retribuzione relativa alla mensilità di aprile 2018 non sarebbe stata liquidata.

In ragione di tanto, l'odierna ricorrente, "al fine di garantire l'opportuna serenità all'operato dell'Amministrazione" e nelle more di ulteriori verifiche, rassegnava le proprie dimissioni, giusta nota del 16.04.2018 (All. 4).

Successivamente, per mezzo di Determinazione n. 269 del 22.05.2018 (All. 5), il suddetto Dirigente – ritenendo sussistente "una fattispecie di indebito oggettivo" in ragione della presunta mancanza, in capo alla ricorrente, dei titoli di studio ritenuti necessari per l'accesso alla categoria D – determinava di procedere, nei confronti dell'odierna istante, alla ripetizione integrale di tutte le somme (€28.885,23) alla stessa corrisposte, da parte del Civico Ente, per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese, dall'01.08.2017 al 31.03.2018, in virtù dello stipulato Contratto individuale di lavoro del 15/09/2017.

L'odierna ricorrente, pertanto, con nota del 04.06.2018 (All. 6), a firma dello scrivente avvocato, contestava la suindicata determina, chiedendone l'annullamento e/o la rettifica in ragione della sua patente invalidità ed illegittimità.

In particolare, per mezzo della suddetta nota, la ricorrente evidenziava:

- l'illegittimità e/o invalidità, per incompetenza relativa, della suddetta Determina Dirigenziale, avendo, il ridetto Dirigente, adottato un atto incidente sul trattamento economico riconosciuto all'odierna istante. Trattamento economico che, a ben vedere, risulta consacrato in deliberazioni giuntali che, a tutt'oggi, non risultano essere state né revocate, né, tanto meno, annullate. E ciò con la conseguenza che, in assenza di *contrarius actus*, risulta essere inibito agli organi appartenenti all'apparato burocratico dell'Ente intervenire nella stessa materia, pena lo "sconfinamento", come quello avvenuto nel caso di specie, in ambiti di competenza a loro non attribuiti;

- l'illegittimità e/o invalidità della stessa (Determina), per violazione degli artt. 3 e 7 della L. n. 241/1990, in quanto non motivata e, comunque, non preceduta dalla doverosa comunicazione di avvio del procedimento;
- l'insussistenza di qualsivoglia "indebito oggettivo" atteso che l'art. 90 del T.U.E.L. non richiede specifici requisiti o particolari titoli di studio per gli incarichi afferenti agli Uffici di staff, tal per cui, il possesso, o meno, del titolo culturale della laurea non può, in alcun modo, qualificarsi quale requisito necessario per il conferimento dell'incarico *de quo*;
- l'illegittimità ed infondatezza della richiesta di ripetizione delle somme in argomento atteso che le stesse sono state versate alla Sig.ra Imbimbo per lo svolgimento di una prestazione regolarmente e diligentemente adempiuta.

Ancora, per mezzo della medesima nota, la ricorrente evidenziava:

- che il Civico Ente, con deliberazione n. 187 del 28/9/2017, avesse riconosciuto al personale dell'Ufficio di Staff del Sindaco, un unico emolumento accessorio omnicomprensivo pari ad € 700,00 mensili lordi, in sostituzione del trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi. Tal per cui il trattamento economico riconosciuto all'istante è stato determinato a prescindere da quanto disposto dalla contrattazione collettiva, con conseguente irrilevanza del possesso, o meno, del titolo di studio anche ai fini del riconoscimento di un trattamento economico corrispondente alla qualifica in cui, in base al CCNL di riferimento, il personale esterno incaricato ai sensi dell'art. 90 TUEL andrebbe inquadrato in base ai propri titoli culturali;
- che, ad ogni modo, anche a voler riscontrare una ipotetica irregolarità nell'inquadramento professionale della ricorrente nella categoria D anziché nella categoria C, tanto determinerebbe, al più, la sussistenza di un indebito oggettivo costituito non già da tutte le somme pagate del Comune di Taranto all'istante, bensì, solo ed esclusivamente, dalla differenza retributiva lorda tra la categoria D e quella immediatamente inferiore della categoria C, pari a circa €143,00 mensili;
- che, in ogni caso, la determina in argomento si appalesa del tutto invalida avendo, il Dirigente, disposto la ripetizione, non solo, di tutte le somme

corrisposte a titolo retributivo, ma finanche, di quelle già versate a titolo fiscale e previdenziale.

Ma v'è di più.

La Sig.ra Imbimbo, in ogni caso – senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese e senza rinuncia alcuna alle formulate controdeduzioni – si dichiarava disponibile a restituire le somme pari alla differenza fra quanto percepito a seguito del proprio inquadramento professionale nella categoria D e quanto avrebbe percepito qualora fosse stata inquadrata nella categoria C.

Le osservazioni formulate dalla ricorrente, tuttavia, non venivano prese in considerazione dalla Direzione RR.UU. del Civico Ente la quale, con nota prot. n. 96042 del 19.06.2018, confermava le determinazioni assunte con la D.D. n. 269/2018, asserendo, in maniera del tutto inconferente rispetto ai puntuali rilievi articolati dalla ricorrente nella suddetta nota, che *"la determinazione di cui si chiede l'annullamento e/o la rettifica trova fondamento giuridico nell'istituto dell'indebito oggettivo, per il quale giurisprudenza costante ha sancito la doverosità della sua adozione, prescindendo da qualsiasi valutazione in merito alla buona fede del percipiente"*.

Non solo. La Dirigente ed il Capo Ufficio della Direzione RR.UU. mancavano, finanche, di valutare la proposta formulata dalla ricorrente, senza riconoscimento alcuno, di restituire le somme in ipotesi dovute per il suo ipotetico erroneo inquadramento professionale (categoria D anziché C), così determinando l'insorgenza di un danno erariale certo pari alle somme il cui pagamento è stato immotivatamente rifiutato.

Tanto premesso, la Determina dirigenziale per mezzo della quale la Direzione RR.UU. del Comune di Taranto è a chiedere alla Sig.ra Imbimbo la ripetizione della somma di € 28.885,23 è illegittima, invalida e lesiva dei diritti e degli interessi dell'odierna ricorrente che, pertanto, con espressa riserva di agire nelle sedi competenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della Costituzione, per i danni subiti e subendi in conseguenza delle condotte datoriali, si vede costretta ad adire Codesto On.le Tribunale al cui scrutinio sottopone le seguenti ragioni in

DIRITTO

1. PRELIMINARMENTE, SULL'INVALIDITÀ DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 269/2018 PER INCOMPETENZA RELATIVA DELL'ORGANO CHE L'HA ADOTTATA. SULLA

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 7 DELLA L. N. 241/1990. SULLA CARENZA DI ISTRUTTORIA. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE. SULLA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE.

1.1 In primo luogo, preme evidenziare la patente illegittimità e/o invalidità della determina indicata in rubrica, in quanto adottata da organo sprovvisto della dovuta competenza.

Come si è già avuto modo di esporre, infatti, il trattamento economico riconosciuto all'odierna ricorrente è stato consacrato e stabilito per mezzo delle Deliberazioni Giuntali nn. 145 del 26.04.2017 e 187 del 28.09.2017. Deliberazioni che, si ribadisce, a tutt'oggi non risultano essere state né revocate, né, tanto meno, annullate dalla Giunta Comunale.

Da tanto ne discende che in mancanza dell'adozione di un *contrarius actus* da parte dell'organo esecutivo del Civico Ente, risulta essere inibito agli organi appartenenti all'apparato burocratico dell'Ente intervenire nella stessa materia e/o disapplicare le determinazioni assunte dal ridetto organo (esecutivo), pena lo "sconfinamento", come quello avvepato nel caso di specie, in ambiti di competenza a loro non attribuiti.

1.2 Non deve essere sottaciuto, poi, come la condotta del Civico Ente datore di lavoro sia stata posta in essere in spregio ai principi di correttezza e buona fede posti a presidio di ogni rapporto giuridico di lavoro.

Il mancato rispetto di tali principi, infatti, appare evidente se si considera che la determina in argomento è stata adottata a conclusione di una scansione procedimentale insanabilmente in contrasto con le imperative e cogenti previsioni di cui agli artt. 7 e 3 L. n. 241/90 e, comunque, con il generale principio di correttezza che presiede lo svolgimento del rapporto contrattuale (art. 1175 c.c.).

La stessa (deterimazion), infatti, da un lato, è stata emessa a conclusione di un procedimento il cui avvio, in spregio a quanto imposto dall'art. 7 della citata legge, non è stato mai comunicato alla destinataria dei suoi effetti; dall'altro, risulta essere del tutto immotivata - e, dunque, in contrasto con l'art. 3 della stessa legge - atteso che il Dirigente nulla dice in ordine ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che l'hanno condotta a fare propria la relazione istruttoria redatta dal Responsabile

del procedimento, limitandosi, in modo alquanto "laconico", a ritenere di "... *doversi provvedere in merito*".

Tra l'altro, il predetto Dirigente non si è onerato di esporre le citate ragioni di fatto e di diritto neanche a fronte delle osservazioni fornite dalla ricorrente per mezzo dell'atto di diffida del 04.06.2018.

Appare evidente, pertanto, come la mancata partecipazione della ricorrente al procedimento conclusosi con il provvedimento qui contestato, unitamente alla palese carenza di motivazione dello stesso (provvedimento) disvelino una condotta manifestamente non ossequiosa dei principi di correttezza e buona fede.

Ma v'è di più.

Il Civico Ente, nonostante la palese illegittimità (che si avrà modo di meglio esporre nel prosieguo) della determina in argomento, **ha persino rifiutato, senza fornire alcuna motivazione reale** - anzi, utilizzando argomenti del tutto in conferenti con i rilievi mossi dalla ricorrente - **la proposta per mezzo della quale la sig.ra Imbimbo si è resa disponibile, senza riconoscimento alcuno, a restituire le somme pari alla differenza fra quanto percepito a seguito del proprio inquadramento professionale nella categoria D e quanto avrebbe percepito qualora fosse stata inquadrata nella categoria C.**

D'altronde, nulla avrebbe impedito alla Direzione RR.UU. di accettare "in acconto" le somme offerte dalla ricorrente sull'ipotetico ed insussistente maggior credito, per il cui pagamento insistere nei modi e nei termini di legge.

Palese, pertanto, la violazione, degli obblighi di correttezza e buona fede a parte dei titolari degli organi amministrativi del Civico Ente i quali pur di mantenere, a "tutti i costi", uno stato di conflittualità con la ricorrente, scelgono di determinare un danno erariale certo!

2. SULLA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 90 DEL D.LGS. N. 267/2000. SULL'INSUSSISTENZA DI QUALSIVOGLIA INDEBITO OGGETTIVO.

2.1. In disparte quanto appena esposto, preme ora evidenziare la Determina Dirigenziale in argomento, nel ritenere sussistente "*una fattispecie di indebitto oggettivo, cui consegue la ripetizione delle somme corrisposte*", pare fondarsi su un vero e proprio erroneo presupposto.

È appena il caso di rilevare come, contrariamente a quanto apoditticamente asserito dal Civico Ente, l'art. 90 del TUEL non richieda specifici requisiti o particolari titoli di studio per l'affidamento di incarichi di cui agli Uffici di staff.

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, infatti, tale disposizione, ai fini del conferimento dei peculiari incarichi ivi previsti, non contempla, in alcun modo, il possesso di uno specifico e particolare requisito culturale, quale quello della laurea: *“il diploma di laurea non è necessario ai fini dell'attribuzione dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio del Sindaco (quale struttura di staff posta alle dirette dipendenze del Sindaco stesso per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo al medesimo spettanti [...]) siccome incarico di carattere eminentemente fiduciario conferito ai sensi dell'art. 90 d.lgs. 267/00, cd T.U.E.L.”*. E ciò, *“al fine di valorizzare la componente fiduciaria nella individuazione di soggetti destinati ad operare in uffici che possono essere definiti come strutture eventuali, la cui costituzione è rimessa all'autonoma determinazione dell'Ente e che svolgono una funzione di immediato supporto agli organi di direzione politica nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico e controllo loro spettanti, in posizione servente e subalterna rispetto agli stessi organi”* (Corte Conti, Sez. giur. Toscana, n. 209/2017; cfr. Corte Conti, Sez. giur. Calabria, n. 191/2014).

Da tanto discende che il possesso, o meno, del titolo culturale della laurea non ha rappresentato, né avrebbe potuto, un requisito per il conferimento dell'incarico di staff al Sindaco che, pertanto, è stato validamente conferito alla sig.ra Imbimbo.

Alla luce di tanto, al di là della buona fede di quest'ultima – elemento, questo, pacifico atteso che nella stessa determina si ricostruisce la fattispecie in termini di indebito oggettivo -, non è possibile comprendere come si possa pretendere dalla ricorrente la ripetizione di tutte le somme versate per lo svolgimento di una prestazione regolarmente e diligentemente adempiuta.

Non va sottaciuto, poi, come la stessa magistratura contabile, partendo dal rilievo che con l'incarico ex art. 90 TUEL si instaura un rapporto di lavoro subordinato (anche se a tempo determinato), ha escluso *“la possibilità di corrispondere al personale dell'ufficio di staff il mero rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate nell'esercizio dell'attività lavorativa, con esclusione di qualsiasi compenso o retribuzione per l'attività svolta, essendo testualmente previsto dall'art. 90, comma 2, TUEL che <<al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo*

determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli Enti Locali>>” (così Corte Conti, Sez. contr., deliberazione 292/2015/PAR del 21/9/2015).

Nessun dubbio, dunque, circa la contrarietà a legge di una ripetizione di somme, come quella determinata con l’atto in oggetto, che rende gratuito il contratto di lavoro esattamente adempiuto dalla sig.ra Imbimbo.

Ma v’è di più. L’art. 90, co. 3, del TUEL, proprio in ragione della peculiare natura dell’incarico di staff al Sindaco (implicante, fra le altre cose, lo svolgimento sistematico di straordinario al di fuori degli orari previsti), consente il riconoscimento di un trattamento onnicomprensivo in deroga alla contrattazione collettiva, nonché di svincolare il relativo ammontare dai parametri dettati dalla stessa contrattazione.

Non a caso, il ridetto art. 90, nell’effettuare un richiamo alla contrattazione collettiva, fa riferimento, unicamente, al “*personale assunto*”, atteso che la disciplina dettata da tale disposizione risulta del tutto autonoma ed avulsa da quella relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al successivo art. 110.

D’altronde, “*tale disposizione (art. 90 T.U.E.L.) nel contesto di una disciplina, come visto, autonoma rispetto a quella delineata dal successivo art. 110, richiama sì il CCNL, ma per il <<personale assunto>> e, dunque, per una fase successiva a quella dell’assunzione*” (Corte Conti, Sez. giur. Toscana, n. 209/2017; cfr. Corte Conti, Sez. giur.Toscana n. 282/2011; cfr. Corte Conti, Sez. giur.Toscana n. 85/2012).

A ciò si aggiunga, poi, come il successivo comma 3-bis della stessa previsione, statuisca che “*resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso, in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale*”. E ciò con la conseguenza che l’ordinamento parrebbe ammettere finanche la possibilità dell’attribuzione di trattamenti economici parametrati a quelli dirigenziali, anche prescindendo dal possesso del titolo di studio.

Ebbene, nel caso di specie, con deliberazione n. 187 del 28/9/2017, la Giunta Comunale, in sostituzione del trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi, riconosceva al personale dell’Ufficio di Staff del Sindaco, un unico emolumento accessorio onnicomprensivo pari ad € 700,00 mensili lordi.

E' evidente, dunque, come, nella fattispecie in esame, il trattamento economico riconosciuto all'istante sia stato determinato a prescindere da quanto disposto dalla contrattazione collettiva, con conseguente irrilevanza del possesso, o meno, del titolo di studio anche ai fini del riconoscimento di un trattamento economico corrispondente alla qualifica in cui, in base al CCNL di riferimento, il personale esterno incaricato ai sensi dell'art. 90 TUEL andrebbe inquadrato in base ai propri titoli culturali.

3. IN SUBORDINE, SULL'INVALIDITÀ, SOTTO DIVERSO PROFILO, DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 269/2018.

Quanto sin qui delineato appare idoneo a disvelare, di per sé, l'invalidità della determina dirigenziale in argomento.

Ad ogni modo, e senza che ciò implichi rinuncia alcuna agli assorbenti motivi sin qui articolati, si evidenzia che, a tutto voler concedere, l'unica ipotetica irregolarità registrabile, in astratto, nell'odierna fattispecie potrebbe essere rappresentata dall'inquadramento della sig.ra Imbimbo nella categoria D anziché nella categoria C, immediatamente inferiore alla prima.

Ebbene, anche a voler ammettere, per assurdo, che tale irregolarità si sia verificata, preme rilevare, *in primis*, come la stessa sia il portato di una "scelta amministrativa" compiuta dalla stessa Direzione Risorse Umane del civico Ente al momento della stipula del contratto di lavoro con la sig.ra Imbimbo, la quale non ha mia chiesto, né tanto meno preteso, di essere inquadrata nella categoria D anziché in quella C.

In secundis, come persino in tale ipotesi, la determina in oggetto continuerebbe ad essere invalida.

Appare del tutto logico, infatti, come un ipotetico errato inquadramento dell'istante nella categoria D in luogo della categoria C avrebbe potuto determinare, al più, la sussistenza di un indebito oggettivo costituito non già da tutte le somme pagate dal Comune di Taranto all'istante, bensì, solo ed esclusivamente, dalla differenza retributiva lorda tra la categoria D e quella immediatamente inferiore della categoria C.

Ma non è tutto.

Anche nell'ipotesi appena prospetta, la determina in oggetto andrebbe mondata da un'ulteriore profilo di invalidità.

La determinazione in questione, infatti, non solo determina di procedere alla ripetizione di tutte le somme corrisposte a titolo retributivo ma finanche di quelle già versate a titolo fiscale e previdenziale, nonostante sia sin troppo noto che in ipotesi di pagamento indebito di somme a titolo retributivo dalla richiesta di ripetizione vanno scomutate sia le ritenute fiscali sia quelle previdenziali, in quanto somme mai percepite dal lavoratore.

Appare evidente, pertanto, come il Responsabile della Direzione RR.UU., nel richiedere la ripetizione di tutte somme lorde percepite dalla ricorrente, sia incorso in un vero e proprio "abbaglio dei sensi". Atteso che, quest'ultimo, avrebbe potuto, al più, disporre la ripetizione della somma di €844,00 pari alla differenza retributiva netta sussistente tra lo stipendio tabellare della categoria D1 e quello immediatamente inferiore della categoria C1, in relazione agli otto mesi di lavoro espletato dalla Sig.ra Imbimbo. Al riguardo, per chiarezza espositiva, si faccia riferimento al seguente prospetto:

- Stipendio tabellare Categoria D1 = €21.447,51 annui lordi e/o €1.787,3 mensili lordi;
- Stipendio tabellare Categoria C1 = €19.712,15 annui lordi e/o €1.642,6 mensili lordi;
- Differenza retributiva lorda = €1.735,36 annui lordi e/o €144,61 mensili lordi;
- Differenza retributiva netta = €105,5 (€144,61 - aliquota irpef marginale 27%);
- Differenza retributiva netta totale dal 01.08.2017 al 31.03.2018, = €844,00 (€105,5 x 8 mensilità).

Tanto dedotto, rilevato ed eccepito la ricorrente - con espressa riserva di agire nelle sedi competenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della Costituzione, per i danni subiti e subendi in conseguenza delle condotte datoriali - ai sensi degli artt. 409 e ss c.p.c., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, previa fissazione della data di udienza di comparizione personale delle parti e notifica a cura del ricorrente del presente ricorso e dell'emanando decreto, rigettata ogni contraria

istanza, eccezione e difesa, per le causali di cui in narrativa voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- in via principale, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto - previa eventuale disapplicazione e/o declaratoria di invalidità della Determina Dirigenziale n. 269 del 22.05.2018 a firma del Responsabile della Direzione Risorse Umane del Comune di Taranto - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente al Comune di Taranto, per le ragioni di cui in premessa, attesa l'insussistenza, nel caso di specie, di qualsivoglia fattispecie di indebito oggettivo;
- in subordine, accertare e dichiarare che la ricorrente è debitrice del Comune di Taranto, unicamente, della somma di €844,00, pari alla differenza sussistente tra la retribuzione netta percepita nelle otto mensilità di lavoro espletato dalla sig.ra Imbimbo in qualità di dipendente inquadrato nella categoria D1 e quella che avrebbe dovuto percepire ove inquadrata nella categoria C1.
- il tutto con vittoria di spese del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti atti e documenti:

0. Originale ricorso del 19.07.2018 con mandato in calce
1. Deliberazione G.C. n. n. 145/2017;
2. Contratto individuale di lavoro n. 252 del 15.09.2017;
3. Deliberazione G.C. n. 187/2017;
4. Nota del 16.04.2018;
5. D.D. n. 269/2018;
6. Atto di diffida del 04.06.2018;
7. Nota prot. n. 96042 del 19.06.2018;
8. Buste paga mensili;
9. Stipendio Tabellare EE.LL. categorie C1 e D1;
10. Comunicazioni presenze mensili;

11. Curriculum Doriana Imbimbo;
12. C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018.


Con riserva di meglio dedurre e precisare le proprie istanze istruttorie a seguito della costituzione di controparte, si richiede sin d'ora di essere abilitati alla prova contraria.

DICHIARAZIONE DI VALORE DELLA CONTROVERSIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è di valore pari ad €. 28.885,23, e che si è provveduto al pagamento di €259,00, a titolo di C.U., nei termini e secondo le modalità prescritte dalla legge.

Taranto, 19 luglio 2018

Avv. Giuseppe Misserini




PROCURA

Avv. Giuseppe Misserini, Io sottoscritta Doriana Imbimbo, nella qualità in atti, Vi conferisco mandato a proporre il su esteso ricorso dinanzi al Tribunale di Taranto, in funzione del Giudice del Lavoro e, pertanto, a rappresentarmi e difendermi, nel conseguente giudizio con ogni facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere il ricorso introduttivo, di presentare memorie, di riassumere il giudizio eventualmente interrotto, nonché quella di nominare avvocati e domiciliatari, farsi sostituire da altri avvocati, transigire e conciliare, riscuotere e quietanzare, pertanto, di rappresentarmi e difendermi, nel conseguente giudizio con ogni facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere il ricorso introduttivo, di presentare memorie, di riassumere il giudizio eventualmente interrotto, nonché quella di nominare avvocati e domiciliatari, farsi sostituire da altri avvocati, transigire e conciliare, riscuotere e quietanzare.

Previamente informato, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/03, Vi autorizzo, quale titolare del trattamento dei miei dati personali, ad utilizzare detti dati nel presente giudizio o per l'eventuale componimento bonario della presente lite ed a comunicare gli stessi ai Vs. collaboratori ed ai Vs. dipendenti ed a diffondere detti dati nei limiti pertinenti all'incarico a Voi conferito.

Dichiaro, altresì, di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3°, del d. lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nonché di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Eleggo domicilio in Taranto, alla Via Dario Lupo, 32, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Misserini.

Doriana Imbimbo


E' autografa

Avv. Giuseppe Misserini




TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede;

f i s s a

l'udienza di discussione per il giorno 8 settembre 2018 alle ore 09,00
con il seguito, ordinando alle parti di comparire personalmente.

Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a
cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data odierna.

Taranto, 24 luglio 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sandra MAIORANO

Il Giudice del Lavoro
Raffaele Ciquera



E' copia conforme all'originale
Taranto, 27 LUG. 2018
L'assistente Giudiziario
Dott.ssa Anna Maria Tecla